



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 Ex DGSAF- Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2024/2
Allegati: 1

Regione Veneto
Direzione Prevenzione Sicurezza
Alimentare Veterinaria
U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

CRN Influenza aviaria e malattia di Newcastle
c/o IZS delle Venezie
izsvenezie@legalmail.it

E, p.c.
Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

Oggetto: DM 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”. Richieste da parte delle Associazioni di categoria.

In riferimento alle richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, riportate nella nota vostro protocollo n.0278636 del 10/06/2024, concernenti le modalità di accasamento di tacchinotti in stabilimenti situati in zone individuate ad alto rischio A e B, nonché la possibilità di allevamento di tacchini all'aperto nelle predette zone di rischio, si rappresenta quanto segue.

Considerato quanto previsto nell' allegato A, punto 4, paragrafo IV del DM 30 maggio 2023, e sentito in merito il CRN Influenza aviaria dell'IZS delle Venezie (CRNIA), si ritiene che nelle zone individuate ad alto rischio A e B, in presenza di una situazione epidemiologica a rischio, sia consentito l'utilizzo della pulcinaia unica come alternativa all'accasamento per singolo capannone, solo se il successivo spostamento dei tacchinotti tra pulcinaia e capannone venga effettuato entro il trentesimo giorno di età con una struttura in grado di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità tra i due ambienti ed evitando il contatto degli animali con l'area esterna, e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare.

A tale riguardo si fa presente che potranno essere utilizzate solo strutture che soddisfino i criteri costitutivi e gestionali indicati all' interno del Manuale di biosicurezza degli allevamenti avicoli (punto 13.2).

Riguardo invece la possibilità di allevamento del tacchino all'aperto nelle zone ad alto rischio B si fa presente che possono operare in tale zona solo gli stabilimenti preesistenti rispetto all' entrata in vigore dell'Ordinanza 10 dicembre 2019, così come già specificato nella nota prot. 2488-04/02/2020-DGSAF che si invia in allegato, nonché gli stabilimenti autorizzati ad operare in zona A ai sensi della medesima nota e delle successive ordinanze ministeriali, venuti successivamente a ricadere in Zona B a seguito dell'aggiornamento delle zone stesse. In tali allevamenti dovrà comunque essere garantita la possibilità di allevamento al chiuso in presenza di situazione epidemiologica a rischio per influenza aviaria.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

PER IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Dott. Andrea Maroni Ponti *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814 Dott Francesco Plasmati f.plasmati@sanita.it